Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230
Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

Prot. n. 3889

ORDINANZA n. 2 del 09-05-2017

Ufficio: Ambiente

Oggetto: ORDINANZA DI RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADALE "POVEGLIANO EST".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEMOGRAFICA

Premesso che:

- presso l'Area di Servizio "Povegliano Est" sull'autostrada A22 del Brennero in Comune di Nogarole Rocca (VR) nel dicembre 2005, a seguito dell'accertata presenza di contaminazione delle matrici ambientali connessa alla dispersione di prodotti petroliferi riconducibile ad API - Anonima Petroli Italiana SpA, allora gestore del servizio di distribuzione carburanti, è stata avviata una procedura di bonifica ambientale condotta, per conto della predetta società, dalle incaricate Ecotherm Spa e Sequas Ingegneria Srl;
- API SpA ha realizzato e gestito l'impianto di distribuzione carburanti dell'Area di Servizio fino a gennaio 2007, quando è subentrata la società IES SpA, la quale ha affidato l'attività di distribuzione al pubblico dei carburanti alla società Salvetti Rete Srl (già Wolf Srl). Successivamente al cambio gestione API SpA ha continuato ad operare sul sito tramite i propri consulenti ambientali per la sola gestione delle attività di bonifica;
- l'accensione del sistema di bonifica *pump & treat* (prima fase prevista dal progetto approvato) è avvenuta il 26 novembre 2010: la seconda fase della bonifica, che prevedeva la reimmissione in falda delle acque emunte e trattate, non è mai stata avviata a causa della situazione di alterazione qualitativa delle acque sotterranee rilevata a partire da marzo 2012: nello specifico, Ecotherm Spa ha riscontrato la presenza di un'ingente quantità di prodotto idrocarburico in fase separata galleggiante nelle acque sotterranee prelevate dal piezometro PM5 (circa 167 cm) e ha interpretato tale riscontro come indice di un nuovo evento di contaminazione, di origine ignota, sovrappostosi alla contaminazione originale oggetto della bonifica;

- con nota prot. n. 135 del 15 gennaio 2014 la ditta Ecotherm Spa ha trasmesso il *"Rapporto tecnico riassuntivo delle attività svolte sul sito ed aggiornamento dello stato ambientale"* per il punto vendita carburanti ex API 41290 "AdS Povegliano Est" sull'autostrada A22 in Comune di Nogarole Rocca (VR), dove è indicato che: *"Il documento costituisce inoltre un aggiornamento dello stato ambientale del sito riportando i risultati analitici delle campagne di monitoraggio trimestrali delle acque sotterranee a partire da Dicembre 2012 fino al mese di Dicembre 2013. Come descritto nell'ultimo Rapporto di avanzamento della Bonifica relativo al periodo Maggio-Dicembre 2012 e alla contestuale nostra richiesta di proroga delle attività di bonifica del sito (concessa con Determinazione Dirigenziale del Comune, di Nogarole Rocca n. 57 del 18/04/2013) la presenza di prodotto in fase libera nelle adiacenze delle componenti impiantistiche in esercizio sull'area di servizio, riscontrabile ancora ad oggi in corrispondenza del piezometro PM4 sebbene venga effettuata la sostituzione mensile dello skimmer passivo installato nel tubo piezometrico, e la presenza di superamento delle CSC in corrispondenza di numerosi piezometri della rete di monitoraggio non ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'arco dei 24 mesi dall'avvio dei sistemi (start up del 26/11/2010. comunicato con ns prot. fax 2962 del 03/12/2010) né tanto meno con il successivo periodo di proroga con scadenza Dicembre 2013";*
- Ecotherm Spa ha escluso qualsiasi responsabilità a carico di API SpA in relazione a quanto accertato;
- con nota prot. n. 30966 del 24 marzo 2014 della Provincia di Verona il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha avviato, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'evento di contaminazione riscontrato nell'Area di Servizio in argomento (con riferimento all'evento comunicato da Ecotherm Spa ex art. 245 D. Lgs. 152/2006, con la surrichiamata nota n. 135 del 15 gennaio 2014), al fine di emettere nei loro confronti un provvedimento di diffida ad adottare tutte le misure e gli interventi previsti dal Titolo V del D. Lgs. 152/2006, volti al ripristino della zona contaminata;
- la comunicazione è stata notificata alle ditte IES Italiana Energia e Servizi Spa, alla società Autobrennero SpA e ad API SpA. Il procedimento è stato successivamente integrato nei confronti di Wolf Srl (oggi Salvetti Rete Srl) con nota prot. n. 70568 del 11 luglio 2014;
- l'istruttoria, svolta dalla Provincia in coordinamento con le altre Amministrazioni coinvolte e garantendo il contraddittorio con le parti in causa, si è dimostrata particolarmente complessa e ha comportato l'acquisizione di una cospicua mole di informazioni e documenti e l'indizione di Conferenze di Servizi e di audizioni richieste dagli interessati;
- in data 11 agosto 2014 presso il Dipartimento ARPAV di Verona si è tenuto un incontro riservato ai soli Enti, in conclusione del quale gli Enti hanno preso atto che *"dai dati e dalle*

informazioni attualmente a disposizione, non sussistono elementi sufficienti ad individuare il/i responsabile/i dell'evento di contaminazione riscontrato da Ecotherm per conto di API SpA con i prelievi di controllo delle acque di falda effettuati presso l'Area di Servizio in oggetto in data 15 marzo 2012. Prendono atto, in ogni caso, che l'evento di contaminazione in questione si è manifestato nel periodo di gestione del servizio di distribuzione carburanti da parte di IES SpA/Wolf Srl e che API SpA non opera direttamente sul sito almeno da quando il servizio di distribuzione carburanti è stato affidato, tramite gara d'appalto, a IES (quindi a decorrere dal IO gennaio 2007, secondo quanto dichiarato da IES), se non per gli adempimenti connessi con l'intervento di bonifica attivato da API stessa a seguito di notifica d'inquinamento risalente a dicembre 2005 e con le frequenze previste (tramite Ecotherm)";

- con determinazione DSA della Provincia di Verona n. 4480/15 del 3 dicembre 2015 è stato concluso con l'archiviazione il procedimento avviato ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 con nota del Settore Ambiente della Provincia di Verona prot. n. 30966 del 24 marzo 2014, successivamente integrato con nota prot. n. 70568 del 11 luglio 2014, per l'impossibilità di individuare il responsabile dell'evento inquinante delle acque sotterranee comunicato dalla ditta Ecotherm Spa con nota n. 135 del 15 gennaio 2014. assunta al prot. n.ri 4824, 4832 e 4853 del 17 gennaio 2014, occorso presso l'area di servizio "Povegliano Est" sull'autostrada A22 del Brennero in comune di Nogarole Rocca (VR), escludendo l'attribuibilità di tale evento alla Ditta API -Anonima Petroli Italiana SpA. Alla voce "Avvertenze" del provvedimento è riportato quanto segue: "Segnalo al Comune di Nogarole Rocca, in quanto Ente competente alla gestione del procedimento di bonifica ai sensi di legge ed in base alle deleghe regionali, per le conseguenti determinazioni in relazione alla procedura di bonifica in corso che, da quanto risulta dai rapporti di avanzamento della bonifica condotta da API SpA trasmessi periodicamente da Ecotherm Spa, alla data in cui si è manifestato il nuovo evento di contaminazione in argomento le acque sotterranee presso il sito erano ancora interessate dalla presenza di contaminanti in concentrazioni oltre soglia, con particolare riferimento al MtBE (vedasi ad es. rapporto n. 1824 del 27 aprile 2012). Pertanto, dall'esame dei dati disponibili e dalle valutazioni comunicate da ARPAV, di cui sopra, risulta che la contaminazione prodotta dal nuovo evento di origine ignota (e da ipotetici eventi successivi) si è sovrapposta ad un residuo della contaminazione originale ancora persistente. In relazione alla contaminazione originale, la relazione di ARPAV allegata alla sopra richiamata nota prot. n. 105055/2015 del 27 ottobre 2015 osserva anche che:"2) il costante calo delle concentrazioni di MTBE in falda nei pozzi posti idrogeologicamente a valle del parco serbatoi nonché in quelli laterali rispetto alla direzione prevalente di falda stanno a significare che l'evento del 2005 che ha innescato il procedimento di bonifica è in graduale e costante attenuazione a dimostrazione

dell'efficacia del sistema di emungimento e della continua azione di degradazione naturale dei contaminanti rilevati". Sempre al fine della gestione del procedimento di bonifica attualmente in essere, evidenzio al Comune che, con la propria nota prot. n. 105055/2015 del 27 ottobre 2015 e relazione allegata, ARPAV, oltre al resto, ha precisato: "...c) si nutrono perplessità sull'efficace tenuta dei sistemi di chiusura delle teste pozzo dei piezometri realizzati sull'area" e che; "F) dalle schede tecnico descrittive i piezometri PM1, PM2, PM3, PM5, PM7, PM8, PM9 e PM10 hanno il tratto cieco che si spinge fino a quota inferiore rispetto al livello statico della falda, elemento che fa dubitare sulla corrette intercettazione dei LNAPL in fase di campionamento; tale dubbio è supportato anche dal fatto, ad esempio, che nei piezometri PM2, PM3, PM7 e PM9, significativi valori di MTBE non corrispondono a valori altrettanto significativi di HC o Benzene; essendo il MTBE un etere ed in quanto tale certamente più solubile in acqua di un idrocarburo o di un solvente apolare viene rilevato all'analisi mentre HC e Benzene no, fatto che potrebbe essere dovuto al fatto che queste sostanze galleggiano sulla sommità dell'acquifero, porzione non intercettata dal tratto cieco del piezometro";

- la determinazione DSA della Provincia di Verona n. 4480/15 del 3 dicembre 2015 è stata impugnata dal Comune di Nogarole Rocca con ricorso al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto avanti il TAR Veneto, ove si trova attualmente pendente, in attesa di fissazione di udienza;
- dai rapporti tecnici inviati in seguito da Ecotherm Srl risulta che le campagne di monitoraggio successive all'evento del marzo 2012 hanno evidenziato che le acque sotterranee presentavano superamenti delle CSC di legge in corrispondenza di numerosi punti di prelievo;
- con nota n. 2152 del 30 agosto 2016, Ecotherm Srl ha comunicato l'avvenuta disattivazione e smantellamento degli impianti di bonifica con permanenza in sito dei soli piezometri, oltre alla presenza di prodotto in fase separata nei piezometri PM5 e PM20 e di contaminanti (Idrocarburi totali e MtBE) in concentrazioni rilevanti ed oltre soglia in alcuni piezometri, secondo quanto accertato con l'ultimo monitoraggio eseguito in data 26 maggio 2016;
- con le Conferenze di Servizi tenutesi in seguito si è preso atto dell'assenza di intenzioni, da parte delle Società coinvolte, di intervenire per fronteggiare la criticità ambientale in argomento. Con l'incontro del 11 ottobre 2016 gli Enti hanno preso atto che *" il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS22, pur rendendosi disponibile per l'avvio di una valutazione del rischio sanitario (se i dati raccolti lo consentono) per verificare se un aumento del rischio sanitario può ritenersi accettabile o meno, non ritiene fondamentale tale analisi nella situazione ambientale oggi riscontrabile presso l'Area di Servizio, che, al contrario, richiederebbe la pronta attivazione di misure di contrasto/contenimento ";*

- la nota del Settore Ambiente della Provincia di Verona prot. 85618 del 25 ottobre 2016, di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 11 ottobre 2016, contiene, oltre al resto, una ricostruzione cronologica, delle rilevazioni di prodotto petrolifero surnatante nelle acque sotterranee prelevate dai piezometri nell'Area, ricavata dalla documentazione tecnica trasmessa da Ecotherm Srl. Nello specifico, la nota riporta: *"....considerata anche la periodica e ricorrente presenza di surnatante in falda in alcuni piezometri che, dalla documentazione agli atti, risulta così distribuita nel tempo:*
  - ✓ *in PM4 dal 22 luglio 2010 al 21 ottobre 2010 (livello max 0.1 cm). Il surnatante viene nuovamente ritrovato nel periodo dal 23 dicembre 2011 al 27 marzo 201.4, con la precisazione che nel periodo dal maggio 2012 al dicembre 2012 il piezometro non è stato campionato per la presenza di surnatante (non quantificato e spurgato manualmente);*
  - ✓ *in PM5 dal 15 marzo 2012 (livello max 167 cm) al 16 marzo 2012, dal 17 agosto 2015 (livello max 13 cm) al 26 maggio 2016;*
  - ✓ *in PM12 dal 3 luglio 2008 al 21 aprile 2010 (livello max 38 cm);*
  - ✓ *in PM20 in data 26 maggio 2016 (0.5 cm. prima rilevazione)";*
- con provvedimento prot. 8440 del 26 ottobre 2016 il Comune di Nogarole Rocca ha diffidato le società API SpA ed Ecotherm Srl dal considerare concluse le attività di bonifica intraprese nell'anno 2005;
- con nota del 18 novembre 2016, API SpA (IP) ha ribadito la propria estraneità rispetto all'evento registrato nel marzo 2012, affermando, oltre al resto, che *"...della bonifica devono farsi carico i soggetti indicati dalla legge 152/2006 ossia, ove non individuabile il responsabile come nella fattispecie (ma sul punto ci sembra che un ulteriore approfondimento vada condotto in ordine all'attività in essere sul sito in questione, il proprietario e/o gli enti pubblici territoriali competenti (Comune e Regione) tramite appostazione di fondi ad hoc in bilancio"*.
- con nota prot. 31037/16 del 5 dicembre 2016, Autostrada del Brennero SpA, oltre al resto, ha trasmesso le risultanze delle prove di tenuta eseguite sull'impianto di distribuzione carburanti (serbatoi e linee di adduzione), che hanno dato tutte esito positivo di integrità, e ha precisato che *"in relazione ai controlli effettuati sulla gestione dei prodotti petroliferi, si informa che tali verifiche sono svolte in funzione della corretta contabilizzazione delle royalties sui prodotti carbolubrificanti; nessun rilievo è mai stato sollevato al riguardo nei confronti di IES Spa ";*
- con nota prot. 100704 del 15 dicembre 2016 della Provincia di Verona, il Settore Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Verona ha invitato API SpA ad ottemperare alla diffida prot 8440 del 26 ottobre 2016 del Comune di Nogarole Rocca per l'eliminazione della contaminazione originale, non completamente rimossa, *"ferma restando la completa disponibilità della Provincia a*

riattivare, in presenza di nuovi indizi, il procedimento ex artt. 244-245 per l'individuazione del responsabile della contaminazione prodotta dal nuovo evento. API SpA, nella sussistenza dei necessari presupposti, potrà esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile che sarà eventualmente individuato. Per quanto precede rinnovo l'invito a tutti gli Enti e soggetti interessati, che leggono per conoscenza, a comunicare con sollecitudine ogni dato o informazione potenzialmente idonei a fornire elementi per il riavvio del procedimento. Torno ad evidenziare che la Provincia, nel caso specifico, non può procedere al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito stante l'assenza delle condizioni necessarie e che la mancata bonifica di un sito contaminato comporta l'applicazione di specifiche sanzioni penali ";

- con nota prot. 45 del 4 gennaio 2017, il Comune di Nogarole Rocca ha inoltrato alla Provincia una richiesta di riattivazione del procedimento-indagine ex artt. 244-245 D. Lgs. 152/2006 per l'Area di Servizio "Povegliano Est", inviando in allegato una relazione tecnica datata ottobre 2016, predisposta da Georicerche Srl per conto del Comune stesso, intitolata: ”Analisi tecnica preliminare e nota metodologica di intervento", indicata dal Comune come fonte dei dati e degli elementi necessari per il riavvio del procedimento. La relazione, oltre al resto, evidenzia che *"Sia per Povegliano Est che per Povegliano Ovest è stata esclusa la possibilità che la sorgente primaria fosse ancora presente, ossia si è da subito ipotizzato che fosse una contaminazione residua: in particolare per Povegliano est sono state effettuate delle prove di tenuta del parco serbatoi e delle tubazioni evidenzianti la tenuta.... Da una prima analisi dei dati si può quindi dedurre che la sorgente originale potrebbe non essersi esaurita, oppure che la sorgente è ancora presente in loco. Ad ogni modo non è possibile ipotizzare l'esaurimento della sorgente che ha determinato la contaminazione rilevata nel 2005-2007 poiché nessun intervento in tal senso è stato condotto, se non condurre delle prove di tenuta su serbatoi e tubazioni a Povegliano Est"*. L'elaborato sottolinea alcune criticità tecniche esistenti nella documentazione inerente le procedure di bonifica in corso per l'Area di Servizio in oggetto e la vicina Area di Servizio "Povegliano Ovest", anch'essa sita sul territorio di Nogarole Rocca, tra cui: *"Non si sono mai messe in relazione le informazioni di Povegliano Est con Povegliano Ovest. La contaminazione è evidente anche a Povegliano Ovest e nel 2012 è stato riscontrato surnatante anche in quest'ultimo. Vista la direzione presumibile della falda, potrebbe esserci una correlazione tra le contaminazioni rilevate (negli acquiferi) nei due distributori"*. Un altro aspetto di rilievo messo in luce nella relazione è la necessità di valutare *"la presenza o persistenza di sorgenti di contaminazione, che, se non rimosse, rendono del tutto inefficaci gli interventi di bonifica ipotizzati. La sorgente (o sorgenti) non è stata fino ad oggi individuata, però si possono distinguere le seguenti ipotesi: - sorgente diffusa causata da infiltrazioni di contaminanti dalla superficie attraverso vie preferenziali, che potrebbero essere*

crepe nell'asfalto oppure fessure determinate dalla presenza dei piezometri: - sorgente puntuale (causata da una perdita da tubazioni o serbatoi). Nel primo caso (sorgente diffusa) si deve ipotizzare il non corretto smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio oppure la presenza di suolo contaminato precedentemente. Occorre infatti sottolineare come in Povegliano Est i suoli rinvenuti come contaminati fossero a 3 metri di profondità, che coincide con la posizione della lente limosa: a Povegliano ovest, dalle stratigrafie disponibili, i limi sono più superficiali: di fatto i suoli riscontrati contaminati sono a profondità inferiori (un metro circa). Lo strato drenante attorno ai piezometri potrebbe aver fatto proseguire la contaminazione superficiale fino alla falda. Nel secondo caso si deve ipotizzare una perdita da serbatoio o tubazione. In entrambi i casi non si è proceduto fino ad oggi alla rimozione delle cause che hanno determinato la contaminazione (per la sorgente diffusa all'impermeabilizzazione del piano stradale o alla sistemazione dei piezometri. per la sorgente puntuale alla rimozione del terreno contaminato o di eventuali serbatoi/tubazioni forate) per cui non si possono attendere miglioramenti nel grado di contaminazione delle matrici ambientali". La relazione conclude con una proposta di monitoraggio e di interventi;

- in data 9 marzo 2017 presso il Dip. ARPAV di Verona si è tenuta una Conferenza di Servizi ex artt. 244-245 D. Lgs. 152/2006, indetta dalla Provincia, riservata ai soli Enti con la presenza di Autobrennero in qualità di società concessionaria della gestione del tratto autostradale e dell'Area di Servizio in questione, volta alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'eventuale riattivazione del procedimento-indagine e per la concertazione delle future azioni da porre in essere. I tecnici di Georicerche Srl, presenti all'incontro, hanno precisato, tra l'altro, che *"l'indagine svolta per l'elaborazione della relazione tecnica è consistita esclusivamente nell'esame della documentazione afferente alle procedure di bonifica attivate per le due Aree di Servizio autostradali. La verifica ha messo in luce la mancanza di alcune informazioni e la presenza di dati incoerenti, fra cui:*

✓ *la direzione della falda e le quote di testa pozzo risultano essere diverse per le due Aree di Servizio, con conseguente incertezza dei parametri idraulici ed impossibilità di dimensionare correttamente un'eventuale barriera idraulica;*

✓ *non è presente documentazione rappresentante la rete di raccolta delle acque meteoriche e degli spanti ed il lay-out degli impianti, quindi non è nota la profondità di posa di serbatoi e tubazioni. Allo stato attuale non può essere escluso che le vasche di raccolta ed i serbatoi siano parzialmente immersi nelle acque di falda;*

✓ *alcuni piezometri deputati al monitoraggio ospitano le pompe di emungimento delle acque sotterranee: di conseguenza i dati ricavati risultano non sufficientemente attendibili. Quest'incertezza determina l'impossibilità di definire in modo attendibile il plume di*

contaminazione;

- ✓ *le prove di permeabilità condotte hanno prodotto dati incongruenti;*
- ✓ *non sono mai state messe in relazione le informazioni di Povegliano Est con quelle di Povegliano Ovest.*

I tecnici deducono la possibilità di una correlazione tra le contaminazioni rilevate presso le due Aree ed ipotizzano che la sorgente di contaminazione presso l'Area di Povegliano Est possa essere ancora attiva. Precisano che i piezometri installati presso l'Area potrebbero determinare la continuità tra i diversi strati e costituire veicolo per i contaminanti ed evidenziano che, nel corso della procedura, è stata riscontrata la presenza di suolo contaminato (sorgente secondaria) a 3 m di profondità. Per quanto non esposto rinviano alla relazione in questione. I tecnici di Georicerche concordano sulla necessità di un'indagine coordinata, che preveda anche attività sul campo, che riguardi l'intera porzione di territorio interessata dalla contaminazione, come già evidenziato nella relazione esaminata, anche in ragione del fatto che molti dati contenuti nella documentazione prodotta per le due Aree di Servizio sono contrastanti ".

Per quanto qui di interesse, la Conferenza si è conclusa attestando che *"gli Enti danno atto della necessità di una nuova caratterizzazione ex D. Lgs. 152/2006 dell'Area di Servizio "Povegliano Est " sulla A22 del Brennero, estesa anche alla vicina Area di Servizio "Povegliano Ovest"* e concordando che *"la Provincia avvierà nuovamente il procedimento-indagine ex artt. 244-245 D. Lgs. 152/2006 per l'individuazione del responsabile della contaminazione* "e che "*il Comune di Nogarole Rocca verificherà le azioni (giudiziarie ed altro) da intraprendere ed i provvedimenti da adottare per il mancato rispetto della diffida emessa nei confronti di API*";

Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che la società API Spa, seppur in presenza di un residuo della contaminazione accertata presso l'area di servizio in oggetto nel 2005, riconducibile all'attività di stoccaggio e distribuzione carburanti svolta dalla stessa API Spa, ha arbitrariamente sospeso le attività di bonifica intraprese nel 2005 senza pertanto conseguire la completa rimozione della contaminazione;

Visto anche quanto evidenziato dal Dip. ARPAV di Verona nella succitata relazione tecnica allegata alla nota prot. n. 105055/2015 del 27 ottobre 2015 in merito alle specifiche di alcuni piezometri impiegati per il controllo dell'andamento delle procedure operative di bonifica ed all'effettiva rappresentatività degli stessi ai fini della verifica della qualità della matrice, come richiamato anche nella determinazione DSA della Provincia di Verona n. 4480/15 del 3 dicembre 2015 alla voce "Avvertenze";

Visto quanto previsto dall'art. 257, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 452 terdecies della L. 68/2015 nel caso di omessa bonifica;

In adempimento di quanto indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 9.3.2017 e a conferma di quanto già ingiunto, per le medesime motivazioni, con il precedente provvedimento di questo Comune prot. 8440 del 26 ottobre 2016

ORDINA

alla società API Spa – Anonima Petroli Italiana SpA, con sede in Via Salaria 1322 -00138 – ROMA, in qualità di responsabile della contaminazione del dicembre 2005, di provvedere:

1) **entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento a:
   - riattivare le attività di bonifica dell'area di servizio autostradale "Povegliano Est" intraprese nel 2005 e sospese nell'agosto del 2016 senza autorizzazione alcuna;
   - trasmettere a tutti gli Enti coinvolti un dettagliato cronoprogramma relativo all'effettuazione degli interventi di bonifica fino al loro definitivo compimento;
2) **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento ad effettuare un campionamento ed analisi delle acque sotterranee presso l'area, comunicando senza ritardo le risultanze a tutti gli Enti coinvolti.

AVVERTE CHE

- nel caso di accertata inottemperanza, da parte della ditta API Spa, a quanto ordinato si provvederà d'ufficio, nei modi e termini di legge, direttamente od indirettamente o con delega al concessionario o ad altro ente che si renda disponibile, con recupero dal responsabile delle spese sostenute;
- in caso di inadempimento insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi e normative vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nogarole Rocca e sul sito web del Comune in Amministrazione trasparente e che sia trasmessa, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

api – anonima petroli italiana S.p.a.	apianonima@pec.gruppoapi.com
ECOTHERM site Assessment S.r.l.	ecothermspa@legalmail.it
PROVINCIA DI VERONA	provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Dipartimento Provinciale ARPAV	protocollo@pec.arpav.it
REGIONE DEL VENETO	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	protocollo.aulss9@pecveneto.it
Soc. AUTOBRENNERO S.p.A.	a22@pec.autobrennero.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA DEL TERRITORIO E DEL MARE	dgrin@pec.minambiente.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E DEMOGRAFICA
f.to Bonetti Francesco